



Paolo Di Giorgi
Notaio

----- Allegato " C " al n. **17.072** di Raccolta

STATUTO -----

ART.1 (Costituzione e Denominazione) -----

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, una
Fondazione del Terzo Settore denominata -----

FONDAZIONE STELLA POLARE ENTE DEL TERZO SETTORE

che assume la forma giuridica di fondazione apartitica e aconfessionale
di Ente del terzo settore.-----

La Fondazione potrà assumere la denominazione abbreviata de
FONDAZIONE STELLA POLARE ETS.-----

ART.2 (Sede)-----

La fondazione ha sede in Ispica (RG).-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel RUNTS la sede sociale è fissata in Contrada
Cozzo Coria snc.-----

Il Consiglio di Amministrazione poptrà istituire e sopprimere, in Italia e
all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie,
stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque
denominate.

Lo spostamento della sede legale nello stesso Comune non comporterà
modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di
Amministrazione.-----

ART. 3 (Durata della Fondazione)-----

La Fondazione ha durata illimitata.-----

ART.4 (Principi generali) -----

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti

	del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di	
	attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento	
	giuridico.-----	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza il Consiglio di Amministrazione;	
	esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività	
	della organizzazione stessa.-----	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei	
	contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice	
	civile.-----	
	La suddetta denominazione viene riportata in ogni segno distintivo	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione	
	rivolta al pubblico.-----	
	La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della	
	Fondazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazione disciplinato	
	dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.-----	
	La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche	
	in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o	
	capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.	
	117/2017.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera gli eventuali regolamenti di	
	esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più	
	particolari.-----	
	ART.5 (Scopi, Finalità e attività) -----	
	La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	

	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intendendo promuovere e	
	realizzare il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo	
	culturale, sociale e ambientale in accordo con i principi del	
	neoumanesimo, praticare e promuovere i valori spirituali e morali della	
	vita basati sui principi del neoumanesimo nell’ambito del territorio	
	italiano e all’estero.-----	
	Ai sensi dell'art. 5 co. 1 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione si propone di	
	svolgere in particolare le seguenti attività di interesse generale:	
	1) educazione, istruzione e formazione professionali, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5	
	co.1 lettera d) del citato decreto;-----	
	2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative	
	di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle	
	attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi	
	dell'art. 5 co. 1 lettera i) del citato decreto;-----	
	3) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del	
	lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del	
	decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di	
	impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106, ai sensi dell'art.5 co. 1 lettera p) del citato decreto;	
	4) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e	
	successive modificazioni, ai sensi dell'art.5 co. 1 lettera y) del citato	
	decreto.-----	

	Per l'attuazione delle proprie finalità la Fondazione potrà compiere tutte	
	le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che	
	si rendessero necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e	
	contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici.	
	La Fondazione potrà realizzare ogni altra attività connessa all'oggetto	
	sociale e, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali;	
	essa inoltre, per raggiungere le proprie finalità statutarie, si prefigge di	
	promuovere esclusivamente attività che, direttamente o indirettamente,	
	favoriscano benessere ed equilibrio psico-fisico e spirituale dei soggetti	
	svantaggiati in ragione condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali	
	o familiari.-----	
	La Fondazione può quindi - nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti	
	dalla disciplina applicabile in conformità all'art.6 del D.Lgs 117/2017 e	
	ferme restando le finalità istituzionali dell'ente - svolgere le seguenti	
	attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di	
	interesse generale perseguite:-----	
	a) programmi di servizio civile, come ad esempio il soccorso delle	
	popolazioni colpite da disastri naturali, ivi compresa a tal fine, la	
	formazione di volontari e operatori. -----	
	b) sostegno ai meno abbienti nel campo alimentare ed educativo; -----	
	c) sostegno agli anziani e ai diversamente abili nel migliorare la loro	
	qualità di vita; -----	
	d) programmi educativi aperti ai soggetti svantaggiati come doposcuola,	
	attività artistiche, ludiche e sportive, sale di lettura guidata, l'uso in	
	scioltezza delle lingue straniere europee e non; -----	

	e) programmi culturali e di scambio culturale tra i popoli che evidenzino	
	gli aspetti più squisiti della cultura umana nell’ambito letterario,	
	teatrale, musicale, culinario e di tutte le altre espressioni artistiche; ----	
	f) la diffusione di pratiche salutistiche, come per esempio classi di	
	cucina vegetariana e di esercizi salutistici sia fisici che psichici, come lo	
	yoga e la meditazione o la naturopatia, capaci di prevenire e/o ritardare	
	l’insorgere di malattie croniche; -----	
	g) ricerca e promozione di tecniche agricole naturali e ambientaliste,	
	come ad esempio la permacoltura e le energie rinnovabili; -----	
	h) sostegno economico e non ad associazioni e progetti di utilità sociale	
	sia in Italia e sia all’estero; -----	
	i) pubblicazioni che abbiano rilevanza agli scopi della Fondazione;-----	
	j) programmi educativi aperti ai soggetti svantaggiati per promuovere la	
	cultura del mare, offrendo loro accesso al mare in modalità inclusiva e	
	socio-solidale, idealmente ai fini dell’avviamento alla professione del	
	mare.-----	
	A tal fine, la Fondazione offrirà corsi di formazione nella sua sede di	
	Ispica, ed eventualmente in altri futuri centri, a chiunque lo desideri in	
	conformità ai suoi scopi.-----	
	La Fondazione assumerà, pertanto, tutte le iniziative e compirà tutte le	
	operazioni ritenute necessarie per instaurare rapporti di collaborazione	
	con istituzioni pubbliche e private, enti e associazioni che svolgono	
	attività consone allo spirito neoumanista.-----	
	ART.6 (Patrimonio, mezzi di esercizio ed entrate) -----	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi e al proprio	

	funzionamento con le rendite del patrimonio di cui dispone, con i fondi	
	e/o le donazioni ricevute e con gli introiti realizzati nello svolgimento	
	della propria attività.-----	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da:-----	
	a) il fondo di dotazione iniziale, consistente in beni immobiliari in Ispica	
	(RG) conferito dai fondatori e descritto nell’atto di costituzione della	
	Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed	
	essenziale;-----	
	b) beni immobili e mobili pervenuti alla Fondazione mediante specifiche	
	contribuzioni e/o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati;-----	
	c) beni immobili acquistati previa delibera del Consiglio di	
	Amministrazione;-----	
	d) contributi dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri	
	enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali,	
	pubblici e privati, destinati a incrementare il patrimonio;-----	
	e) lasciti, contributi, donazioni e oblazioni di terzi che abbiano	
	destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione a	
	incremento del patrimonio;-----	
	f) ogni altra entrata - derivante dalle attività svolte, direttamente o	
	indirettamente, dalla Fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui al	
	d. Lgs. 117/2017 e fino alla vigenza di quest’ultimo - destinata, per	
	deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a incrementarlo;-----	
	g) parte di rendite non utilizzate e destinate, con delibera del Consiglio	
	di Amministrazione, ad accrescimento del patrimonio.-----	
	Il fondo di dotazione iniziale fungerà da fondo permanente di garanzia e	

	quindi i beni immobiliari che lo costituiscono non potranno essere	
	venduti.-----	
	Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro	
	che perverrà alla Fondazione, degli utili o avanzi di gestione nel modo	
	che riterrà più sicuro e redditizio e comunque per la realizzazione delle	
	attività istituzionale e di quelle a esse connesse. -----	
	È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e	
	mantenimento del patrimonio.-----	
	Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati	
	per la realizzazione delle attività istituzionali e statutarie o di quelle ad	
	esse direttamente connesse.-----	
	Tutte le risorse della Fondazione saranno impegnate per il suo	
	funzionamento e per la realizzazione dei suoi scopi statutari.-----	
	La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria	
	vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di	
	utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste, a	
	meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegati per il	
	funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi	
	scopi istituzionali. -----	
	Il patrimonio della Fondazione è altresì composto da:	
	- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura	

	effettuati dal socio fondatore o da altri partecipanti;-----	
	- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di	
	proprietà della Fondazione;-----	
	- riserve costituite con utili o avanzi di gestione;-----	
	- donazioni accettate; -----	
	- eredità accettate con beneficio di inventario.-----	
	Il Patrimonio può essere incrementato:-----	
	- con somme conferite dallo Stato e da altri enti pubblici, a ciò destinate;	
	- con erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti con lo specifico fine di	
	incrementare il patrimonio medesimo;-----	
	- con somme destinate, per decisione del Consiglio di Amministrazione,	
	ad aumentarlo;-----	
	- con il reddito del patrimonio;-----	
	- con elargizioni fatte da soggetti Privati con espressa destinazione a	
	incremento del Patrimonio; -----	
	- con avanzi di gestione non utilizzati che, con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, destinati ad incremento del Patrimonio;-----	
	- con contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato	
	Italiano, dagli altri Stati del mondo, da Enti Territoriali e da altri Enti	
	Pubblici.-----	
	Il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed alimentato	
	con raccolte fondi, oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti	
	intenderanno contribuire al potenziamento della Fondazione.	
	La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite	
	del suo Patrimonio nonché con gli eventuali contributi a carattere non	

	continuativo di enti pubblici e privati e di istituzioni di vario genere e	
	con proventi derivanti da tutte le attività retribuite della Fondazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro	
	che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e	
	redditizio.-----	
	ART. 7 (Esercizio Finanziario) -----	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si	
	chiude il trentuno dicembre di ogni anno.-----	
	Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo i principi richiamati	
	dall'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ.mod., tenendo	
	conto delle peculiarità della Fondazione.-----	
	Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, dovrà	
	essere predisposto ed approvato entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione	
	del bilancio consuntivo può avvenire entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
	innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione, resasi	
	necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la	
	differenza per il potenziamento e la realizzazione delle attività	
	istituzionali della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
	l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----	
	Entro il giorno 1 (uno) ottobre di ogni anno il Consiglio di	
	Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo	
	ed entro il giorno 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di	

	Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'esercizio	
	precedente.-----	
	Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze,	
	possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli	
	stanziamenti del bilancio preventivo approvato.-----	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente assunti oltre i	
	limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla	
	ratifica del Consiglio di Amministrazione.-----	
	ART. 8 (Bilancio) -----	
	Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal conto	
	economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, dovrà	
	essere predisposto e trasmesso a cura del Direttore al Consiglio di	
	Amministrazione il quale, tramite il Presidente, dopo l'approvazione lo	
	trasmette al Revisore Legale dei Conti per il relativo parere.	
	La Fondazione, alla ricorrenza dei rispettivi presupposti di legge di cui	
	all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è tenuta a:-----	
	- redigere, depositare presso il RUNTS il bilancio sociale, nelle forme	
	prescritte dalle norme e prassi vigenti, ed a pubblicare sul proprio sito	
	internet il bilancio sociale;-----	
	- pubblicare annualmente e tenere aggiornato sul proprio sito internet	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualunque	
	titolo ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo,	
	nonché a dirigenti ed associati.-----	
	ART. 9 (Organi della Fondazione) -----	
	Gli organi della Fondazione sono:-----	

	- i Fondatori;-----	
	- il Consiglio di Amministrazione; -----	
	- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----	
	- l'Organo di controllo, nella forma del Sindaco Unico e il Revisore dei	
	conti, ove nominato. -----	
	ART. 10 (Fondatori) -----	
	Il fondatore della Fondazione è Giampiero IUVARA (Fondatore), nato a	
	Ispica (RG) il giorno 5 giugno 1962 ed il cofondatore è Giulio IUVARA	
	(Cofondatore), nato a Ispica (RG) il giorno 15 Aprile 1965. -----	
	Il Fondatore è di diritto membro permanente del Consiglio di	
	Amministrazione.-----	
	ART.11 (Consiglio di Amministrazione) -----	
	La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore	
	a 5 (cinque), nominati dal Fondatore o, in caso di sua assenza, dal	
	rappresentante dell'Ente di Culto "Ananda Marga Italia" (codice fiscale	
	93116720234) nella persona del suo segretario nazionale, il quale ha	
	inoltre la funzione di vigilare sull'osservanza da parte della fondazione	
	del codice etico e neumanistico dell'Ananda Marga e a tal fine potrà	
	partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.	
	I Consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili; essi	
	sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente,	
	a seguito di dimissioni o revoca, direttamente dal Fondatore.-----	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti in base alla loro	
	esemplare condotta morale e provata aderenza ai principi del	

	Neoumanesimo. -----	
	Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo	
	ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad	
	una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----	
	In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, il Presidente,	
	in accordo con il Fondatore, o, in caso di sua assenza, dal segretario	
	nazionale dell'Ente di Culto Ananda Marga, provvede alla loro	
	sostituzione mediante cooptazione. -----	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica	
	all'atto della loro nomina. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in	
	caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. -----	
	Entro il termine di un mese dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere	
	ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in	
	caso di suo impedimento, dal membro più anziano in termini di servizio	
	nel Consiglio di amministrazione ovvero di età, consultando il Fondatore	
	perché nomini i nuovi consiglieri. -----	
	ART. 12 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne	
	quanto indicato nell'ultimo comma del presente articolo, e in particolare	
	provvede a: -----	
	a) predisporre e approvare entro l'1 (uno) ottobre di ogni anno il	
	bilancio preventivo dell'esercizio successivo;-----	

	b) approvare entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio	
	consuntivo dell'anno precedente, determinando la destinazione degli	
	eventuali avanzi di gestione; -----	
	c) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione;-----	
	d) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi,	
	nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; -----	
	e) deliberare gli incrementi del patrimonio; -----	
	f) disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri	
	valori mobiliari, ovvero in beni immobili; -----	
	g) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed	
	altri Enti o persone fisiche; -----	
	h) in accordo con il Fondatore o, in sua assenza, il segretario nazionale	
	dell'Ente di Culto Ananda Marga, nominare il Presidente;-----	
	i) nominare il Revisore dei Conti; -----	
	j) assumere e licenziare l'eventuale personale e determinarne il	
	trattamento giuridico ed economico; -----	
	k) istituire e disciplinare gli uffici della Fondazione; -----	
	l) deliberare i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in	
	aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto; -----	
	m) deliberare eventuali regolamenti; -----	
	n) deliberare, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i tre	
	quarti dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto; -----	
	o) deliberare lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto	
	previsto dai successivi articoli.-----	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso	

	delle spese effettuate in relazione all’esercizio delle funzioni attribuite e	
	attività svolte per conto della Fondazione. -----	
	Se i membri del Consiglio di Amministrazione volessero assumere	
	addizionali mansioni a tempo pieno o part time per lo svolgimento delle	
	attività istituzionali della Fondazione, potranno essere remunerati con	
	salari o stipendi al pari di quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro	
	per le medesime qualifiche ed il loro compenso dovrà essere	
	strettamente proporzionato all’attività svolta, alle responsabilità assunte	
	e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quello	
	previsto solitamente in enti che operano nei medesimi o analoghi settori	
	e condizioni.-----	
	ART. 13 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) -----	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria	
	almeno due volte all'anno - e comunque entro il 30 (trenta) aprile e il	
	giorno 1 (uno) ottobre per deliberare rispettivamente sul bilancio	
	consuntivo e sul bilancio preventivo - e straordinariamente ogni	
	qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta	
	scritta da due dei suoi membri. -----	
	La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente	
	l’indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per	
	lettera o email certificata almeno otto (8) giorni prima della data fissata.	
	Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere	
	convocato con email certificata da spedirsi 72 (settantadue) ore prima	
	dell'ora fissata per la riunione. -----	
	L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della	

	seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.-----	
	Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei	
	componenti del Consiglio.-----	
	In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi	
	pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se	
	svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente - o, in sua vece,	
	il Vicepresidente - della Fondazione e il segretario verbalizzante siano	
	entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo	
	ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano	
	preventivamente accertare - a fini del regolare svolgimento della	
	riunione - l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere	
	consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea	
	sugli argomenti all'ordine del giorno.-----	
	Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. -----	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	di almeno due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate con	
	la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. -----	
	Le deliberazioni constano dei verbali sottoscritti dal Presidente e dal	
	Segretario amministrativo - ovvero, in sua assenza, dal segretario	
	verbalizzante scelto, anche all'esterno dell'organo all'inizio della seduta	
	- trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente	
	bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.-----	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di	
	voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del	
	Consiglio.-----	

	ART. 14 (Il Presidente) -----	
	Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei	
	confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre, il Presidente:-----	
	a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le	
	materie da trattare nelle rispettive adunanze, e ha la responsabilità di	
	garantire l’esecuzione degli atti dagli stessi deliberati; -----	
	b) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che	
	vengono deliberati; -----	
	c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; -----	
	d) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si	
	renda necessaria; -----	
	e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai	
	rapporti con le autorità tutorie;-----	
	In caso di mancanza o d’impedimento del Presidente, ne fa le veci il	
	membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d’età. -----	
	Il Presidente rimane in carica 5 (cinque) anni e può essere riconfermato	
	nel quinquennio successivo.-----	
	ART.15 (Esclusione e recesso dei membri) -----	
	I membri del Consiglio di Amministrazione deliberano, con la	
	maggioranza dei due terzi dei componenti, la revoca di alcuno fra i	
	membri non permanenti della stessa e del Presidente per gravi motivi,	
	tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo, l’inadempimento delle	
	delibere del Consiglio di Amministrazione; la reiterata mancata	
	partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;	

	l'assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti	
	della Fondazione; il comportamento giudicato incompatibile con i	
	principi del Neoumanesimo.-----	
	I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno un	
	mese di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando	
	il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----	
	Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per	
	qualsiasi causa di farne parte non possono richiedere i contributi versati	
	né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.-----	
	ART.16 (Organo di controllo e revisore legale dei conti) -----	
	Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 117/2017 deve essere nominato l'organo	
	di controllo.-----	
	Esso è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di	
	Amministrazione e può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti; in tal caso	
	l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto	
	nell'apposito registro.-----	
	Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.	
	Detto organo di controllo svolge le seguenti funzioni:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione;-----	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento; -----	
	- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione;-----	

	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale;-----	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 del C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto;-----	
	- svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.-----	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.-----	
	ART. 17 (Revisore legale dei conti) -----	
	Il Revisore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione tra soggetti che	
	siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il	
	Revisore dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.-----	
	Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada	
	dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione nominerà un nuovo	
	Revisore.-----	
	Il Revisore esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario	
	della gestione e verifica la regolare tenuta della contabilità e dei libri	
	sociali, oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di	
	accompagnamento al bilancio medesimo.-----	
	Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio	
	d'Amministrazione.-----	
	ART. 18 (GRATUITA' DELLE CARICHE) -----	
	È espressamente prevista la gratuità delle cariche sociali all'interno	

	della Fondazione.-----	
	ART. 19 (Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle	
	rendite)-----	
	Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali. -----	
	Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o	
	patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa. -----	
	ART.20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)-----	
	La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice	
	Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione all'unanimità,	
	quando:-----	
	a) gli scopi istituzionali della Fondazione previsti dal presente Statuto	
	sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;-----	
	b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;-----	
	c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.-----	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente per qualunque causa,	
	verranno nominati uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri e il	
	patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del	
	Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le	
	disposizioni del Consiglio di Amministrazione (ove consentito la	
	“O.D.V.AMURT Italia”, se in possesso dei necessari requisiti previsti	
	dalla legge), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa	
	destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del	
	Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma	

1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. -----

ART. 21 (Clausola di rinvio)-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si

applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti e le

norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di cancellazione della Fondazione dal Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 50 comma 1 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ai fini della devoluzione del patrimonio

della Fondazione si applica l'articolo 50 comma 2 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. -----

F.to *Giampiero Iuvra NQ* -----

-----Paolo Di Giorgi Notaio (L.S.)

Io sottoscritto dott. Paolo Di Giorgi, Notaio in Catania, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone, certifico, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 7.3.2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico e' conforme al documento cartaceo.
Catania li 30 Marzo 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Di Giorgi